

Regolamento per l'utilizzo dell'Identità Alias

(adottato con deliberazione del Consiglio n. 6/25 del 03/03/2025)

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è posto a tutela dell'identità di genere al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazione legate alle identità sessuali.

2. Il presente Regolamento disciplina la procedura amministrativa che permette di acquisire una "identità alias", ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dai dati anagrafici, presso il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

Art. 2 - Persone Destinatarie

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia consente alle persone iscritte che non si riconoscono nel proprio genere anagrafico la libertà di scegliere e attivare un "nome alias", in luogo del nome anagrafico.

Art. 3 - Attivazione dell'identità alias

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia istituisce un elenco delle persone iscritte da pubblicare sul proprio sito istituzionale, denominato "Albo Online", il quale è finalizzato ad agevolare la consultazione delle persone iscritte da parte dell'utenza; tale elenco si differenzia dall'Albo, di cui alla Legge 56/89 che rimane invariato. Il Consiglio dell'Ordine evidenzia, nella pagina web di visualizzazione del suddetto Elenco, tale differenziazione, chiarendo alla persona consultante che i dati contenuti nell'Elenco sono quelli autorizzati dalle persone iscritte all'Albo e pubblicando il nome o nome alias, laddove richiesto, e il cognome.

2. "L'Albo Online" delle Persone Iscritte riporta per ogni persona iscritta:

- i dati identificativi: cognome e nome o nome alias laddove richiesto, (nell'ambito dei quali in luogo del nome anagrafico potrà comparire il nome alias);
- il numero di iscrizione all'Albo;
- l'eventuale annotazione come psicoterapeuta;
- eventuali ulteriori dati facoltativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati di contatto e l'ambito di intervento.

3. Le persone richiedenti che intendano utilizzare un'identità alias devono attenersi alla procedura di attivazione di seguito specificata.

Presentazione di istanza motivata al Consiglio Dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, secondo apposita modulistica (allegato A), nella quale indicare il nome elettivo prescelto, c.d. nome alias, in sostituzione del nome anagrafico. La scelta del nome elettivo deve avvenire nel rispetto dei principi previsti dall'art. 34 comma1, D.P.R. 396/2000 e dal Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani.

L'istante contestualmente dichiara:

- di accettare che, laddove venga fatta richiesta da soggetti terzi pubblici e privati, verranno rese note sia l'identità anagrafica che l'identità *alias*, con la conseguente rivelazione del marcatore di genere assegnato all'anagrafe;
- di essere consapevole che tale identità non potrà essere utilizzata nelle attestazioni e/o certificazioni rilasciate dall'Ordine, ad eccezione del tesserino specifico di iscrizione o della email/PEC eventualmente fornite dallo stesso Ente territoriale.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, valutata positivamente l'istanza, provvede ad annotare all'interno dell'Albo Regionale Online delle Persone iscritte, l'identità elettiva scelta dalla persona iscritta, quale *identità alias*.

5. L'istanza in esame non comporta oneri per la persona iscritta.

Art. 4 - Documentazione e identità alias

Alla persona richiedente potranno essere rilasciati due tesserini, uno conforme all'*identità alias*, e uno riportante i dati anagrafici.

Art. 5 - Rilascio certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, su istanza della persona iscritta o di altri soggetti, dovranno riportare necessariamente i dati anagrafici della persona iscritta.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia territoriale aderente non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente l'*identità alias*, ad eccezione del tesserino di iscrizione.

Art. 6 - Obblighi della persona iscritta

La persona iscritta che ha scelto di utilizzare l'*identità alias* si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia qualsiasi variazione concernente il profilo *alias* risultante all'interno dell'Albo Regionale Online.

Art. 7 - Trattamento dei dati Personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia tratterà i dati indicati dalla persona iscritta nell'istanza di adozione del profilo *alias* esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia opererà, ai fini della trasmissione dei dati al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, sulla base delle indicazioni operative, fornite dallo stesso ai Consigli dell'Ordine territoriali aderenti, al fine di permettere una gestione uniforme delle casistiche in esame



sull'intero territorio nazionale, nonché la corrispondenza tra i dati visibili nell'Elenco Nazionale Online e quelli visibili sull'Elenco Online tenuto dall'Ordine della Regione Puglia.